

IL RITORNO DEL CONCORDATO SUI MOTIVI DI APPELLO, TRA ESIGENZE PROCESSUALI E TIMORI DI MALFUNZIONAMENTO

di Nicola Pascucci

Abstract. *Tra i vari interventi effettuati dalla recente legge n. 103/2017, vi è anche la reintroduzione del concordato sui motivi di appello, abrogato nel 2008. L'Autore esprime in merito una valutazione complessivamente positiva, trattandosi di uno strumento dalle marcate potenzialità deflazionistiche ed in grado di responsabilizzare le parti attraverso la rinuncia a motivi pretestuosi, nonostante le critiche ad esso rivolte in passato a causa di prassi giudiziarie eccessivamente lassiste. Nell'esame dell'istituto si analizzano le analogie e le differenze rispetto alla previgente formulazione, evidenziando alcune criticità.*

SOMMARIO: 1. Le alterne vicende del concordato sui motivi di appello e la sua reintroduzione. – 2. I limiti all'operatività del "nuovo" concordato. – 3. Linee-guida del Procuratore generale presso la Corte d'Appello: problemi di omogeneità e di effettività. – 4. Altre disposizioni. – 5. La mancanza di una disciplina transitoria. – 6. Un bilancio.

1. Le alterne vicende del concordato sui motivi di appello e la sua reintroduzione.

La legge n. 103/2017, c.d. "Riforma Orlando"¹, presenta delle criticità nei contenuti e nella coerenza sistematica²; tuttavia, come spesso accade in presenza di

¹ Legge 23 giugno 2017, n. 103, intitolata "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", pubblicata in G.U. 4 luglio 2017, n. 154.

² Tra i primi commenti alla riforma, v. E. MARZADURI, *Un intervento dal contenuto ampio ma non sistematico*, in *Guida dir.*, 2017, n. 31, p. 84 ss.; AA.VV., *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017; A. MARANDOLA, *Riforma Orlando. I profili processuali: prime considerazioni*, in *Studium iuris*, 2017, p. 1109 ss.; AA.VV., *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017; AA.VV., *Riforma Orlando: tutte le novità*, a cura di C. Parodi, Milano, 2017; E. CARADONNA - R.F. IANNONE - P. SCHIATTONE, *La riforma della giustizia penale. Guida operativa alla L. 23 giugno 2017, n. 103*, Piacenza, 2017; AA.VV., *La riforma della giustizia penale. Commento organico alla legge 23 giugno 2017, n. 103, di modifica del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario*, a cura di A. Conz - L. Levita, Roma, 2017; D. FERRANTI, *Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2631 ss.; S. BELTRANI, *E venne il giorno!*, in *IlPenalista.it*, 15 giugno 2017; M. SBEZZI, *Le poche luci e le tante ombre della riforma Orlando*, in *IlPenalista.it*, 19 giugno 2017.

interventi compositi e variegati, è comunque possibile individuare qualche elemento nel complesso apprezzabile: è il caso del concordato sui motivi di appello, reintrodotta nel codice di rito a distanza di quasi dieci anni dall'abrogazione³.

Si tratta, com'è noto, di un negozio processuale, sottoposto all'imprescindibile vaglio del giudice, che consente alle parti di accordarsi sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi e con indicazione al giudice stesso della pena concordata, ove i motivi su cui verte l'accordo comportino una sua nuova determinazione.

L'istituto, coevo al codice del 1988, era originariamente disciplinato negli artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p. ed ha subito negli anni vicende alterne, che ne avevano dapprima limitato la portata (v. Corte cost. n. 435/1990, la quale aveva circoscritto l'operatività dello stesso ai casi di cui all'art. 599 comma 1 c.p.p., precludendola per questioni attinenti alla responsabilità), per poi ampliarla nuovamente (con legge n. 14/1999, che aveva sostituito gli artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p., e, in particolare, aveva formulato l'inciso «anche al di fuori dei casi di cui al comma 1» nell'art. 599 comma 4 c.p.p.), giungendo infine alla sua abrogazione (con decreto-legge n. 92/2008, conv. in legge n. 125/2008).

Nonostante la soppressione, il concordato sui motivi di appello era stato apprezzato da molti per le sue notevoli potenzialità deflazionistiche⁴, per il ruolo attivo conferito alle parti, rispondente alla logica del modello accusatorio⁵, nonché per la capacità di responsabilizzare le medesime attraverso la rinuncia a motivi pretestuosi (data una certa tendenza difensiva ad appellare anche capi e punti della pronuncia che,

³ Il nome "concordato sui motivi d'appello", pur non presente negli originari artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p., è stato fin da subito utilizzato da M. PISANI, *Il pubblico ministero nel nuovo processo penale: profili deontologici*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 181. V. inoltre E.M. CATALANO, *L'accordo sui motivi di appello*, Milano, 2001, p. 1 ss., spec. nota 1, la quale fa ampio uso del termine "accordo sui motivi di appello", pur ritenendo che dovrebbe spesso parlarsi più precisamente di "accordo sui motivi e sulla pena", tutte le volte in cui esso va anche a modificare il *quantum* sanzionatorio. Per un'analisi dell'istituto prima della sua soppressione, v., per tutti, E.M. CATALANO, *L'accordo*, cit., *passim*; C. FIORIO, *Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d'appello*, in AA.VV., *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, vol. I, Torino, 1998, p. 329 ss.; N. GALANTINI, *Note in tema di patteggiamento sui motivi di appello*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2577 ss.; M. GARAVELLI, *Sub art. 599*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. VI - Artt. 568-746, Torino, 1991, p. 184 ss.; E. ZAPPALÀ, *Sub art. 602*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice*, cit., p. 197 s.; E. GIRONI, *Prime note in tema di «patteggiamento» in grado d'appello nel nuovo processo penale*, in *Foro it.*, 1990, II, c. 401 ss.; S. RAMAJOLI, *Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione*, Padova, 1994, p. 108 ss.

⁴ V. G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello: un incompreso*, in *Cass. pen.*, 1990, II, p. 368, che, dopo l'intervento demolitivo della Consulta del 1990, riteneva necessario un nuovo intervento legislativo per riportare l'istituto all'ampiezza applicativa iniziale, al fine di «deflazionare le impugnazioni»; *Id.*, *Il patteggiamento in appello: un incompreso*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4494 ss.; G. FRIGO, *Rifiuti: meglio prevedere un termine esplicito per l'attività della «super-procura» napoletana*, in *Guida dir.*, 2008, n. 23, p. 11; S. LORUSSO, *Il nuovo assetto dei riti differenziati anticipatori del dibattimento e l'improvvisa scomparsa del concordato sui motivi d'appello*, in S. LORUSSO - A.E. RICCI, *Le novità del "pacchetto sicurezza" (seconda parte) - I profili processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1490 s. Ha ritenuto «improvvida» l'eliminazione del concordato sui motivi nel 2008 anche H. BELLUTA, *L'appello: patologie croniche e acute*, in M. BARGIS - H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Torino, 2013, p. 233.

⁵ F. CALLARI, *Il concordato sui motivi di appello e il mito della fenice*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 4653; E.M. CATALANO, *L'accordo*, cit., p. 3 ss.

con ogni probabilità, non sarebbero stati riformati)⁶; non mancavano comunque severe opinioni critiche, perlopiù a causa del diffondersi di alcune prassi lassiste⁷. Il motivo della sua abrogazione risiedeva dunque nella volontà di assecondare istanze securitarie diffuse nell'opinione pubblica⁸, probabilmente nella convinzione che l'istituto consentisse troppo spesso, nella pratica forense, accordi "al ribasso" in termini sanzionatori⁹. In sede di conversione del decreto-legge n. 92/2008¹⁰, si giustificava l'eliminazione del concordato affermando altresì che esso vanificava le potenzialità deflative del patteggiamento, poiché induceva l'imputato a non richiederlo e ad attendere l'appello per un accordo sulla pena¹¹. Tale osservazione – peraltro non confermata da studi statistici e scaturente perlopiù da pubblici ministeri e giudici di primo grado, sfavorevoli alla modifica in appello delle sentenze conclusive dei loro processi¹² – trovava fondamento in una prassi giudiziaria e non nella legge, in quanto il concordato sarebbe di per sé privo di carattere premiale¹³.

Nondimeno, forme ufficiose di accordo tra accusa e difesa erano perdurate – mediante la rinuncia ad alcuni motivi di appello – anche dopo l'abrogazione del concordato, pur con minori garanzie: quando il giudice non accoglieva tale intesa, non era infatti possibile conferire nuovamente efficacia ai motivi rinunciati¹⁴.

⁶ G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello*, cit., 1990, II, p. 366; *ID.*, *Il patteggiamento in appello*, cit., 2008, p. 4494 s. V. anche E.M. CATALANO, *L'accordo*, cit., p. 6; L. CAPRARO, *Novità per l'appello: concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria*, in AA.VV., *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge*, cit., p. 203.

⁷ Ad esempio, ha salutato con grande favore l'abrogazione del concordato V. PEZZELLA, *Carichi esigibili e produttività, ma anche qualità del decidere e rispetto del codice*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2259, secondo il quale esso sviliva il lavoro dei tribunali di primo grado e permetteva la quantificazione di pene eccessivamente blande per reati di notevole gravità. V. anche, in termini critici nei riguardi del concordato, S. BELTRANI, *E venne il giorno!*, cit., p. 3.

⁸ M. CERESA-GASTALDO, [La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative. A proposito dell'imminente varo del d.d.l. C 4368 \(e dei recenti interventi delle Sezioni Unite\)](#), in *Dir. pen. cont.*, 18 maggio 2017, p. 11; L. SURACI, *Il concordato sui motivi di appello*, in AA.VV., *La riforma Orlando. Modifiche*, cit., p. 248.

⁹ V. SERVIZIO STUDI DEL SENATO, *Scheda di lettura n. 14, giugno 2008, del disegno di legge A.S. n. 692 "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008. n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" - Il testo con le modifiche approvate in sede referente*, in www.senato.it, p. 49.

¹⁰ V. SERVIZIO STUDI DEL SENATO, *Scheda di lettura n. 14*, cit., p. 49.

¹¹ In dottrina, condivideva l'argomentazione *de qua* E. ALBAMONTE, *Il c.d. decreto sicurezza: profili di diritto processuale*, in *Giur. merito*, 2009, p. 606 s. In tal senso, I. PARDO - C. INGRAO, *La riforma delle impugnazioni penali (L. Orlando)*, Milano, 2017, p. 36. V. altresì G. COLAIACOVO, *La reintroduzione del concordato sui motivi in appello*, in *Parola alla difesa*, 2017, p. 438. Diversamente, F. CALLARI, *Il concordato*, cit., p. 4649, che reputa illusoria la speranza di incentivare il patteggiamento abrogando il concordato.

¹² In tal senso, G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello*, cit., 2008, p. 4496.

¹³ Sulla diversa natura dei due istituti, v. *infra*, par. 2.

¹⁴ G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello*, cit., 2008, p. 4495. V. anche F. CALLARI, *Il concordato*, cit., p. 4644 e 4650 ss.; M. CERESA-GASTALDO, [La riforma dell'appello](#), cit., p. 11; V. PEZZELLA, *Carichi esigibili e produttività*, cit., p. 2261; G. SPANGHER - A. MARANDOLA, *Concordato in appello: basta equivoci*, in *IlPenalista.it*, 21 agosto 2017, p. 3; A. SCALFATI, *Tomografia di una riforma*, in AA.VV., *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge*, cit., p. 14.

La nuova disciplina, reintrodotta per ragioni di economia processuale¹⁵, è ora collocata in un articolo a sé stante: l'art. 599-bis c.p.p., rubricato “concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”, che, nei suoi commi 1 e 3, riproduce integralmente la formulazione del 1988¹⁶.

Al riguardo, si nota innanzitutto la mancanza dell'inciso «anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 [dell'art. 599 c.p.p.]». Esso era stato inserito nel 1999, nell'ambito della riforma finalizzata ad ampliare nuovamente la portata operativa dell'istituto oltre i confini imposti dalla Consulta, che aveva individuato in tale disposizione codicistica un eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 93 della legge n. 81/1987, nella misura in cui consentiva l'accordo al di fuori delle questioni attinenti alla pena di cui all'art. 599 comma 1 c.p.p.¹⁷. Proprio per la ragione eminentemente formale della declaratoria di incostituzionalità (eccesso di delega)¹⁸, l'attuale legislatore ha giustamente ritenuto superfluo l'inciso. Inoltre, la collocazione sistematica dell'istituto è ora autonoma rispetto all'art. 599 c.p.p. sulle decisioni in camera di consiglio. Non residua dunque il rischio che, sulla scia delle pregresse argomentazioni della Consulta, l'elenco di cui all'art. 599 comma 1 c.p.p. venga considerato – salvo la possibilità di diretti interventi legislativi sul comma – rigidamente tassativo, al punto da vincolare ad esso il contenuto del concordato in appello.

¹⁵ M. GIALUZ, *Le impugnazioni*, in M. GIALUZ - A. CABIALE - J. DELLA TORRE, [Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni](#), in *Dir. pen. cont.*, 20 giugno 2017, p. 21; A. MARANDOLA, *Molte le tematiche affrontate e a volte discutibili le soluzioni: manca una visione di sistema*, in AA.VV., *La riforma Orlando. Modifiche*, cit., p. 330; M. SBEZZI, *Le poche luci*, cit., p. 7; R. BRICCHETTI - L. PISTORELLI, *Le disposizioni sulle impugnazioni*, in AA.VV., *Riforma Orlando: tutte le novità*, cit., p. 90. Parla di reintroduzione «determinata da ragioni squisitamente utilitaristiche connesse agli indubbi vantaggi (...) in termini di accelerazione» processuale L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 251. V. inoltre P. FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1265, che condivide il reinserimento del concordato per la sua utilità in termini di «speditezza processuale».

¹⁶ «Art. 599-bis – 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 2. (...) 3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento. 4. (...)».

¹⁷ Corte cost. 10 ottobre 1990, n. 435, in *Cass. pen.*, 1990, II, p. 362 ss., con nota di G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello*, cit.; nonché in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 620 ss., con nota di F. CAPRIOLI, *La definizione concordata del processo d'appello dopo l'intervento della Corte costituzionale*.

¹⁸ Perlomeno all'apparenza, trasparendo dalla pronuncia, in realtà, anche un'implicita ritrosia nei confronti delle categorie negozial-processuali: v. F. CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 2012, p. 1123 s.

2. I limiti all'operatività del “nuovo” concordato.

Le citate preoccupazioni securitarie che avevano condotto alla soppressione dell'istituto trapelano tuttavia dal comma 2 dell'art. 599-bis c.p.p.¹⁹, in cui si prevedono una serie di reati esclusi dal suo ambito di operatività, oltre all'impossibilità di accedervi quando si sia stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Si tratta di una previsione non contemplata dall'accordo *ante* abrogazione, venuta alla luce all'esito di un *iter* legislativo comprensibilmente travagliato (prevista nel disegno di legge iniziale, poi espunta ed infine reintrodotta²⁰) e poco coerente con la *ratio* del concordato.

Il legislatore, infatti, nella più generale (e non condivisibile) prospettiva di rafforzamento del “doppio binario” tra reati comuni e reati di particolare allarme sociale²¹ ed attingendo il citato elenco dall'art. 444 comma 1-bis c.p.p. sul c.d. “patteggiamento allargato”²², sembra sovrapporre indebitamente il concordato in appello con l'applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* artt. 444 ss. c.p.p.²³. Tratto caratterizzante di entrambi è certamente la loro capacità deflativa; i due istituti sono poi complementari, potendo coesistere nel caso di appellabilità della sentenza di patteggiamento *ex* art. 448 comma 2 c.p.p., considerato che il concordato non è un procedimento speciale e non vale la regola *electa una via non datur recursus ad alteram*: si realizza così la massima contrazione processuale²⁴.

¹⁹ In tal senso, M. CERESA-GASTALDO, [La riforma dell'appello](#), cit., p. 11. V. anche L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 251.

²⁰ V. M. CERESA-GASTALDO, [La riforma dell'appello](#), cit., p. 11; M. BARGIS, [I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla camera dei deputati](#), in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2015, p. 5.

²¹ Al riguardo, v. A. MARANDOLA, *Molte le tematiche affrontate*, cit., p. 326 ss.; EAD., *Riforma Orlando. I profili processuali*, cit., p. 1110 s.

²² Con l'unica eccezione dei recidivi reiterati, non contemplati nell'art. 599-bis comma 2 c.p.p. Sul punto, v. L. CAPRARO, *Novità per l'appello*, cit., p. 209 s.

²³ In dottrina, durante l'*iter* legislativo, si era salutata con favore la temporanea soppressione dell'art. 599-bis comma 2 c.p.p. da parte della Camera dei Deputati, affermando che detta eliminazione produceva «l'apprezzabile risultato di non apparentare due istituti strutturalmente e funzionalmente diversi come il patteggiamento e il concordato sui motivi di appello. Non v'è dubbio, infatti, che estendere al concordato sui motivi le preclusioni stabilite per il c.d. patteggiamento allargato finirebbe con l'accreditare erroneamente la sovrapposizione funzionale»: così M. BARGIS, [I ritocchi alle modifiche](#), cit., p. 5. V. altresì, all'indomani della riforma, EAD., *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale, 8ª edizione, 2016*, in [shop.wiki.it](#), 24 settembre 2017, p. 10 s.; G. SPANGHER - A. MARANDOLA, *Concordato in appello*, p. 3 s., in cui si rileva l'erroneità dell'accostamento tra i due istituti, aventi nomi e funzioni diverse; L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 250 s., secondo cui il legislatore, con il comma 2 dell'art. 599-bis c.p.p., «ha confuso piani diversi e reso paralleli percorsi processuali del tutto disomogenei». La stessa presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ammette che tali limitazioni sembrano sovrapporre, «in modo non del tutto ortodosso», le differenti nature di patteggiamento e concordato: v. D. FERRANTI, *Riflessioni*, cit., p. 2640. Una diversa prospettiva pare invece adottata da A. SCALFATI, *Tomografia*, cit., p. 15, per il quale «quando la giurisdizione non si negozia in primo grado è coerente ritenere che altrettanto avvenga in appello, malgrado la diversità strutturale ed effettuale tra patteggiamento e concordato sui motivi».

²⁴ L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 250.

Le rispettive nature sono comunque nettamente distinte: il patteggiamento è un rito alternativo, fruibile fino all'udienza preliminare e comunque non oltre l'apertura del dibattimento, con numerosi benefici tra cui la riduzione di pena fino a un terzo; nel concordato difetta qualsiasi tratto di premialità²⁵ (in caso contrario il patteggiamento diverrebbe pressoché inutile), se non quello – comune sia all'accusa che alla difesa – di limitare drasticamente l'alea derivante dal giudizio di appello, ridotta al semplice vaglio del giudice su un'intesa già raggiunta²⁶.

Da un punto di vista teorico, una possibile, benché criticabile, giustificazione di tali esclusioni potrebbe consistere nella volontà legislativa di non sottrarre al regime dell'udienza pubblica ed al relativo controllo popolare decisioni su reati di particolare allarme sociale e su soggetti dediti al crimine. Tuttavia – a parte il fatto che all'accordo può anche addivenirsi *ex art. 602 comma 1-bis c.p.p.*²⁷ – la pubblica udienza nell'appello per gravi reati ben può essere ugualmente evitata ai sensi dell'art. 443 comma 4 c.p.p., dato che l'accesso al giudizio abbreviato è sempre possibile. Inoltre, la mancata ricomprensione nell'istituto in esame di talune fattispecie e di determinati soggetti pare ingiustificatamente penalizzante, a maggior ragione se si considera che all'accordo partecipano, a vario titolo, le parti, la Procura generale – mediante un potere di direttiva alla cui formulazione concorrono anche le Procure della Repubblica²⁸ – e, soprattutto, il giudice collegiale di appello, il quale è sempre tenuto ad esercitare un controllo sulla legalità del concordato²⁹.

Sorgono dunque dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 599-bis comma 2 c.p.p., sussistendo il rischio che sia manifestamente irragionevole un trattamento differenziato in relazione ad un istituto di per sé "neutro" da un punto di vista premiale³⁰; per di più tale differenziazione è disfunzionale sotto il profilo della

²⁵ G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale. Prime riflessioni*, in AA.Vv., *La riforma Orlando. Modifiche*, cit., p. 31; G. SPANGHER - A. MARANDOLA, *Concordato in appello*, cit., p. 3; L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 250 s.; L. CAPRARO, *Novità per l'appello*, cit., p. 211; G. COLAIACOVO, *La reintroduzione*, cit., p. 436. Per la dottrina anteriore alla legge n. 103/2017, v., per tutti, F. CALLARI, *Il concordato*, cit., p. 4644 s.; E.M. CATALANO, *L'accordo*, cit., p. 112; F. NUZZO, *L'appello nel processo penale*, 3^a ed., Milano, 2008, p. 245.

²⁶ In tema, v. E.M. CATALANO, *L'accordo*, cit., p. 6.

²⁷ Al riguardo, in merito alla pregressa disciplina, v. F. CAPRIOLI, *La definizione concordata del processo d'appello*, cit., p. 631 s., secondo cui è preferibile ritenere che, se richiesto in sede dibattimentale, il concordato non determini la prosecuzione in camera di consiglio dell'udienza. Diversamente, E. ZAPPALÀ, *Sub art. 602*, cit., p. 195 e 197.

²⁸ V. *infra*, par. 3.

²⁹ Similmente, G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale*, cit., p. 31.

³⁰ G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale*, cit., p. 31; ID., *Il "nuovo" giudizio di appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1328. V. altresì P. FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge*, cit., p. 1265, che nutre «qualche perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale» in merito alle esclusioni di cui all'art. 599-bis comma 2 c.p.p.; nel medesimo senso, L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 253 s.; L. CAPRARO, *Novità per l'appello*, cit., p. 211; S. MACCHIARELLI, *Appello. Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*, in F.M.M. BISANTI - S. MACCHIARELLI - V. PICONE, *Modifiche in materia di impugnazioni. Semplificazioni*, in AA.Vv., *La riforma della giustizia penale. Commento organico alla legge*, cit., p. 155, il quale paventa non solo potenziali criticità *ex art. 3 Cost.*, ma anche *ex art. 27 comma 3 Cost.*, come interpretato dalla Consulta con la pronuncia n. 185/2015. Prevede che la norma «verosimilmente porrà» problematiche di «compatibilità costituzionale» P. GAETA, *Il 'processo di criminalità organizzata' tra frammenti di norme e Corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3023.

ragionevole durata del processo. Inoltre, a differenza del patteggiamento, non si pongono problemi legati all'effettivo accertamento di responsabilità, in quanto il concordato in appello interviene in un momento in cui è già presente la decisione di primo grado³¹. Non si può perciò mutuare l'argomentazione con cui la Consulta³² ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'elenco di fattispecie *ex art. 444 comma 1-bis c.p.p.*, in quanto fondata sulla possibilità per il legislatore di far prevalere sull'economia processuale, in relazione ad alcuni reati, l'esigenza di accertamento della colpevolezza in luogo di un vaglio *ex art. 129 c.p.p.*³³.

Data la scarsità di giustificazioni teoriche, il legislatore ha dunque introdotto il comma 2 nell'art. 599-*bis* c.p.p. per la constatazione pratica che, nella precedente applicazione dell'istituto, si perveniva a pene concordate mediamente inferiori rispetto a quella scaturente dall'ordinario giudizio di appello³⁴. Tale argomentazione, di natura eminentemente concreta e finalizzata ad attribuire di fatto una natura "premiale" al concordato, attiene alla sua patologia³⁵ e pare dunque difficilmente in grado, da sola, di fugare i dubbi di incostituzionalità summenzionati.

Nondimeno, anche qualora non si ritenga la disposizione manifestamente irragionevole e quindi non si avanzino sospetti sulla sua incostituzionalità³⁶, essa pare comunque inopportuna, risultando distonica rispetto alla natura del concordato.

A considerazioni ben diverse si sarebbe giunti se il legislatore avesse associato dei benefici all'accordo in termini di *quantum* sanzionatorio o di altro tipo, al pari dei riti alternativi premiali: in detta ipotesi un'esclusione dei reati più gravi sarebbe stata pienamente ricompresa nell'ambito della discrezionalità legislativa. A quel punto, però, il concordato in appello ne sarebbe uscito snaturato, alla stregua di un inutile – ed anzi dannoso – duplicato del patteggiamento.

³¹ L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 254. In argomento, v. anche P. SCHIATTONE, *Modifiche alla disciplina dell'appello*, in E. CARADONNA - R.F. IANNONE - P. SCHIATTONE, *La riforma della giustizia penale. Guida operativa*, cit., p. 72, secondo cui una ragione che ha spinto il legislatore ad introdurre il comma in esame è stata la volontà, per alcuni reati, di mantenere un vaglio completo in appello sulla responsabilità dell'imputato. Evidentemente, se così stanno le cose, l'intervento novellistico non ha adeguatamente valutato la portata del già intervenuto accertamento di prime cure.

³² Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 455, in *www.cortecostituzionale.it*.

³³ In tal senso, L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 253 s.

³⁴ E. MARZADURI, *Semplificato tutto il regime delle impugnazioni*, in *Guida dir.*, 2017, n. 31, p. 91 s.; P. SCHIATTONE, *Modifiche*, cit., p. 72. A conferma di questa finalità legislativa, v. I. PARDO - C. INGRAO, *La riforma*, cit., p. 38, per i quali la *ratio* dell'art. 599-*bis* comma 2 c.p.p. consiste proprio nel precludere sconti di pena in appello per i reati più gravi.

³⁵ L. SURACI, *Il concordato*, cit., p. 250, secondo cui le riduzioni di pena non attengono alla struttura del concordato, ma ad una sua cattiva gestione, e possono dunque essere emendate solamente mediante un incisivo controllo giudiziale.

³⁶ Al fine di superare la discrezionalità legislativa, è infatti necessario che l'irragionevolezza sia manifesta: v., per tutte, Corte cost., 23 giugno 2014, n. 182, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2854 e ss.; Corte cost., 4 giugno 2014, n. 155, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2472 e ss.; Corte cost., 18 luglio 2013, n. 216, in *Giur. cost.*, 2013, p. 2999 ss. V. altresì la legge 11 marzo 1953, n. 87, che, all'art. 28, così recita: «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento».

Ad ogni modo, a prescindere dai limiti dell'art. 599-*bis* comma 2 c.p.p. e al pari di quanto talvolta succedeva durante il decennio di assenza del concordato³⁷, non può escludersi, nella prassi, che le parti pervengano ad un'intesa informale servendosi della loro facoltà di rinunciare ad alcuni motivi, seppur senza le garanzie di cui agli artt. 599-*bis* comma 3 e 602 comma 1-*bis* c.p.p. qualora il giudice non condivida la soluzione raggiunta. Ciò sarebbe teoricamente possibile anche in presenza di un divieto nei criteri operativi di cui all'art. 599-*bis* comma 4 c.p.p.³⁸, stante l'autonomia del pubblico ministero in udienza.

3. Linee-guida del Procuratore generale presso la Corte d'Appello: problemi di omogeneità e di effettività.

Convince solo parzialmente il comma 4 dell'art. 599-*bis* c.p.p., che prescrive un potere di direttiva del Procuratore generale presso la Corte di Appello nel dettare i criteri per «orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti»³⁹. Tale attività di coordinamento è esercitata «sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto». Come notato in dottrina, la disposizione tradisce forse una certa diffidenza nei confronti dell'istituto da parte di alcuni settori della magistratura, essendo percepito come un pericolo per l'effettività della pena⁴⁰. Con il comma 4, si vorrebbero dunque attribuire ai magistrati requirenti degli strumenti per rendere il concordato più controllabile rispetto al passato.

I dubbi nei confronti della disposizione attengono anzitutto al fatto che il meccanismo, così congegnato, è idoneo soltanto in parte a garantire uniformità applicativa, lasciando comunque permanere rischi di sperequazioni: potenzialmente, ogni Procura generale potrebbe adottare le sue regole, differenti da quelle delle altre, con maglie di accesso più o meno ampie e variabili da distretto a distretto⁴¹.

Tali linee-guida presentano pure problemi di effettività, poiché è fatto salvo, correttamente, l'art. 53 comma 1 c.p.p., che attribuisce piena autonomia al pubblico ministero in udienza. Esse paiono dunque ridursi a semplici "consigli" operativi e ciò è confermato dall'utilizzo del termine «orientare»⁴². Del resto, è lo stesso legislatore a non

³⁷ V. *supra*, par. 1.

³⁸ V. *infra*, par. 3.

³⁹ In merito, il legislatore ha accolto l'auspicio di G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello*, cit., 2008, p. 4496. Nello stesso senso, F. CALLARI, *Il concordato*, cit. p. 4655. È invece critico nei confronti dell'art. 599-*bis* comma 4 c.p.p. G. SPANGHER, *Il "nuovo" giudizio di appello*, cit., p. 1328, a causa delle sperequazioni trattamentali derivanti dalla natura flessibile e discrezionale dei criteri valutativi. Prospetta una possibile lesione dell'art. 25 comma 2 Cost. S. MACCHIARELLI, *Appello*, cit., p. 155.

⁴⁰ G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale*, cit., p. 23 s.

⁴¹ Secondo M. CERESA-GASTALDO, [La riforma dell'appello](#), cit., p. 11, è «difficile cogliere, ad essere sinceri, la ragione e l'utilità di regole differenziate a livello distrettuale».

⁴² È ovvio, come osservato da C. INGRAO, *La riforma del processo di appello e l'istituto del concordato in appello*, in *IlPenalista.it*, 14 luglio 2017, p. 6, che non vi è alcun effetto invalidante dell'accordo qualora il pubblico

sembrare troppo convinto circa la capacità di questo comma di emendare le ritenute prassi lassiste *ante* abrogazione, poiché forse, in caso contrario, non avrebbe sentito la necessità di introdurre le esclusioni di cui all'art. 599-*bis* comma 2 c.p.p.

Particolarmente sibillina è l'espressione «tenuto conto della tipologia dei reati», che, se male intesa, rischia di condurre ad un'ulteriore differenziazione tra questi ultimi, aggiuntiva a quella di cui all'anzidetto comma 2 ed anch'essa non in linea con la *ratio* dell'istituto, nella misura in cui la si utilizzi per rendere *a priori* estremamente arduo l'accesso al concordato per alcune fattispecie. Il disposto in esame, al contrario, dovrebbe essere interpretato nel senso di vincolare i redattori delle linee-guida a studiare espedienti contro due tendenze patologiche: gli atteggiamenti volti a rendere ingiustificatamente difficile la conclusione dell'accordo per i reati molto sentiti dall'opinione pubblica e, di converso, l'applicazione di pene irragionevolmente esigue per fattispecie di scarsa risonanza mediatica, alle quali i pubblici ministeri potrebbero accondiscendere pur di deflazionare il carico giudiziario "minore" in favore di procedimenti per delitti considerati più "urgenti". Nondimeno, l'espressione è ambigua ed è probabilmente auspicabile una sua abrogazione.

In conclusione, sarebbe forse meglio predisporre i criteri direttamente con legge⁴³, per renderli vincolanti e per scongiurare sperequazioni tra distretti diversi, sempre che li si ritenga necessari. Infatti, più che di analitici criteri operativi, si avrebbe forse maggiore bisogno di indicazioni di portata ampia e generale, mediante la sostituzione dell'attuale art. 599-*bis* comma 4 c.p.p. Ad esempio, si potrebbe prevedere un obbligo legislativo di argomentare sia la rinuncia ai singoli motivi, sia eventuali aumenti o diminuzioni di pena rispetto al primo grado: esplicitando l'*iter* logico delle parti a fondamento dell'accordo, si faciliterebbe il vaglio del collegio giudicante e si ridurrebbe così il rischio di prassi lassiste. Ancora, non sarebbe irragionevole un limite massimo alle variazioni sanzionatorie⁴⁴ rispetto alla quantificazione di primo grado⁴⁵, che sia uniforme per tutti i reati e che faccia comunque salve specifiche ragioni del caso concreto, tali da giustificare un più ampio discostamento.

ministero si discosti dai criteri direttivi. Similmente, I. PARDO - C. INGRAO, *La riforma*, cit., p. 37; P. SCHIATTONE, *Modifiche*, cit., p. 72. Escludono conseguenze disciplinari M. BARGIS, *Appendice di aggiornamento*, cit., p. 11; C. SCACCIAOCE, *La Riforma "Orlando" e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla "specificità" dei motivi alla struttura 'mutevole' dell'appello*, in *Arch. pen. - Riv. Web*, 2017, n. 3, p. 20.

⁴³ V. M. BARGIS, *Appendice di aggiornamento*, cit., p. 11. Al contrario, valuta positivamente la previsione normativa M. GIALUZ, *Le impugnazioni*, cit., p. 21.

⁴⁴ Variazioni che, com'è ovvio, possono anche essere in aumento: si pensi all'ipotesi in cui, dopo il giudizio di primo grado, sopravvenga o si scopra una prova sfavorevole all'imputato e, in conseguenza dell'appello del pubblico ministero, non operi il divieto di *reformatio in peius*.

⁴⁵ Già prima della legge n. 103/2017, auspicava una reintroduzione del concordato con limitazioni quantitative alle diminuzioni di pena M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. CONSO - V. GREVI - M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Milanofiori Assago, 2016, p. 862. Tuttavia, l'A. non si esprimeva circa soglie speculari per gli aumenti sanzionatori. La medesima proposta *de iure condendo* viene ribadita dall'A. dopo la riforma: v. M. BARGIS, *Appendice di aggiornamento*, cit., p. 11.

4. Altre disposizioni.

Il legislatore ha inoltre reintrodotta la disposizione di cui all'abrogato art. 602 comma 2 c.p.p., mediante l'aggiunta del comma 1-bis in tale articolo. Esso dispone che, durante il dibattimento in appello, il giudice, dinanzi ad un accordo delle parti sui motivi, decide immediatamente quando reputa che il concordato debba essere accolto; in caso contrario dispone che il dibattimento prosegua. Si specifica poi che la richiesta e la rinuncia ai motivi sono inefficaci se il collegio provvede in modo difforme, analogamente al secondo periodo dell'art. 599-bis comma 3 c.p.p.

Nulla da rimproverare al legislatore, che ha evitato di fare danni trascrivendo la vecchia formulazione senza sostanziali modifiche.

Nella consapevolezza che l'impugnazione in cassazione della sentenza emanata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 2 c.p.p. è ipotesi residuale⁴⁶, la riforma ha incluso l'art. 599-bis c.p.p. nel neointrodotta art. 610 comma 5-bis c.p.p.: i giudici di legittimità possono dunque dichiarare *de plano*, «senza formalità di procedura», l'eventuale inammissibilità del ricorso in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Tale disposizione ricomprende testualmente l'impugnazione della «sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis» c.p.p. e, per tale ragione, la semplificazione procedimentale coinvolge anche il concordato chiesto ai sensi dell'art. 602 comma 2 c.p.p., in quanto trattasi del medesimo istituto (non a caso, anche in sede dibattimentale, la domanda delle parti è pur sempre formulata «a norma dell'articolo 599-bis» ed il vaglio del giudice riceve disciplina analoga)⁴⁷.

Tuttavia, se è vero che l'art. 610 comma 5-bis c.p.p. accelera il processo deformalizzandolo, vi è altresì il pericolo di un suo uso distorto, con dichiarazioni di inammissibilità non adeguatamente ponderate⁴⁸. Inoltre, tale disposizione rischia di dare adito ad impropri parallelismi con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in cui però è il codice stesso, all'art. 448 comma 2-bis c.p.p., che circoscrive i motivi del ricorso, a differenza di quanto accade per il concordato⁴⁹.

⁴⁶ In ragione della valorizzazione della volontà delle parti nella definizione del giudizio: v. F. CALLARI, *Il concordato*, cit. p. 4642 e 4653. Diverso è il caso del ricorso per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: in merito, v. M.M. MONACO, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, in AA.VV., *La riforma Orlando. Modifiche*, cit., p. 289, che lo ritiene l'unico rimedio esperibile per il concordato. In realtà, sembra che non possa escludersi *a priori* neppure la fondatezza di un'impugnazione basata sui motivi ex art. 606 comma 1 c.p.p., pur trattandosi, come osservato, di situazioni eccezionali.

⁴⁷ Relativamente alla pregressa disciplina, v. E.M. CATALANO, *L'accordo*, cit., p. 6, secondo cui la «dimensione unitaria dell'istituto», determinata dal «nucleo normativo comune», permane pur in presenza della duplice configurazione camerale e dibattimentale. V. altresì le riflessioni di F. CAPRIOLI, *La definizione concordata del processo d'appello*, cit., p. 638, a parere del quale neppure un'interpretazione che circoscriva le forme della camera di consiglio al solo concordato anteriore al dibattimento sarebbe forse sufficiente a creare «un rapporto di effettiva autonomia concettuale e sistematica» tra quest'ultimo accordo e quello preso in sede dibattimentale.

⁴⁸ S. COSTANZO, *Riforma Orlando: le novità in tema di impugnazioni e relativa delega*, in *IlPenalista.it*, 31 luglio 2017, p. 6 s.

⁴⁹ In tal senso, G. SPANGHER - A. MARANDOLA, *Concordato in appello*, p. 3; G. COLAIACOVO, *La reintroduzione*, cit., p. 437.

5. La mancanza di una disciplina transitoria.

Come spesso accade, il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria⁵⁰.

Trattandosi di un istituto processuale, i procedimenti oramai giunti in cassazione non potranno essere oggetto di concordato, a meno di annullamento con rinvio da parte della Corte.

Sarebbe stato forse opportuno inserire disposizioni *ad hoc* per consentire, per i processi pendenti in cassazione, un concordato sui motivi in tale sede, come a suo tempo previsto in via transitoria dall'art. 3 legge n. 14/1999, che era intervenuta sugli artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p.⁵¹. In quell'occasione, istituti già esistenti erano stati funzionalizzati alle esigenze contingenti: il termine per la presentazione di nuovi motivi di impugnazione *ex art.* 585 comma 4 c.p.p. fungeva anche da termine per avanzare la richiesta in esame ed i poteri della Corte in tema di rettifica della pena *ex art.* 619 comma 2 c.p.p. erano stati estesi alla modifica della stessa a seguito del concordato. I giudici di

Per completezza, si osserva infine che la legge n. 103/2017, all'art. 1 comma 72, prevede un monitoraggio del concordato da parte dei presidenti delle Corti di Appello, in occasione della relazione sull'amministrazione della giustizia *ex art.* 86 ord. giud.

⁵⁰ Similmente, si pensi anche alla legge n. 67/2014, che ha omesso di regolare le questioni di diritto intertemporale relative alla neointrodotta sospensione del procedimento con messa alla prova. In tale ipotesi, la Consulta ha discutibilmente escluso l'applicabilità del nuovo istituto ai processi in corso che avevano superato i termini di cui all'art. 464-*bis* comma 2 c.p.p. al momento dell'entrata in vigore della riforma: v. Corte cost., 26 novembre 2015, n. 240, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1482 ss., con nota di J. DELLA TORRE, *La Consulta nega la retroattività della messa alla prova: una lettura premiale di un rito (prevalentemente) specialpreventivo*, e *ivi*, p. 3236, con nota di F. CENTORAME, *Applicazione retroattiva delle norme sulla messa alla prova: "pollice verso" della Consulta*. A conclusioni analoghe era già addivenuta la giurisprudenza di legittimità, valorizzando la connotazione processuale dell'istituto a detrimento di quella sostanziale ed applicando così il principio *tempus regit actum*: v., *ex multis*, Cass., sez. fer., 31 luglio 2014, n. 35717, in *Guida dir.*, 2014, n. 37, p. 71 s.; Cass., sez. VI, 28 aprile 2015, n. 38267, in *Guida dir.*, 2015, n. 41, p. 84; Cass., sez. II, 4 novembre 2014, n. 48025, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1142, con nota critica di N. PASCUCCI, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e assenza di una disciplina transitoria: alle omissioni del legislatore si aggiunge la scure dei giudici di legittimità*; Cass., sez. VI, 2 ottobre 2014, n. 42229, in *Banca Dati DeJure*; Cass., sez. fer., 9 settembre 2014, n. 42318, in *Banca Dati DeJure*. Su posizioni interlocutorie, v. invece Cass., sez. IV, 9 luglio 2014, n. 30559, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3260 ss., con nota di G. PECORELLA, *La messa alla prova... alla prova delle Sezioni Unite*.

⁵¹ «Art. 3. – 1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla predetta data, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell'articolo 619 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto». Per un succinto esame della soluzione al tempo adottata, v. H. BELLUTA, *Sub art.* 599, in *AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale*, 2^a ed., a cura di G. Conso - G. Illuminati, Padova, 2015, p. 2663.

legittimità potevano eccezionalmente valutare non solo la legittimità, ma anche la congruità della pena⁵².

Un'alternativa possibile ma più complessa sarebbe stata la previsione, sempre in relazione ai processi pendenti nel grado di legittimità, della possibilità di ottenere, per le parti che avessero manifestato la volontà di fruire del concordato, un annullamento con rinvio dinanzi alla Corte d'appello. Tuttavia, quest'ultima soluzione si sarebbe mal conciliata con la *ratio* deflativa dell'istituto, a maggior ragione in caso di mancato raggiungimento dell'accordo o di rigetto del medesimo da parte del giudice, opzioni che avrebbero reso necessari un ulteriore processo di appello ed una nuova sentenza.

Ad ogni modo, resta il fatto che il legislatore avrebbe dovuto rimediare in qualche maniera all'iniquità derivante dalla pedissequa applicazione, nel caso di specie, del principio *tempus regit actum*.

6. Un bilancio.

La reintroduzione dell'accordo sui motivi di appello sembra, come anticipato, una scelta oculata, soprattutto in un'ottica di deflazione del carico giudiziario in secondo grado e, di riflesso, in cassazione⁵³. Certamente, si impone ora un uso responsabile dell'istituto da parte degli operatori giuridici, che dovranno evitare prassi patologiche volte a snaturarne la *ratio* mediante l'impropria attribuzione di una funzione premiale. Come osservato, un deterrente *de iure condendo* contro pratiche lassiste, in grado altresì di rendere più incisivo il controllo del collegio, potrebbe consistere nell'obbligo legislativo di esplicitare il percorso logico mediante il quale le parti sono addivenute all'accordo, argomentando sulla rinuncia ai singoli motivi e sull'eventuale discostamento sanzionatorio rispetto al primo grado. Sarebbe possibile contenere tale variazione di pena, in eccesso o in difetto, entro un limite percentuale uniforme per tutti i reati e prefissato dalla legge; le parti, nella loro richiesta, potrebbero derogarvi in presenza di specifiche ragioni nel caso concreto⁵⁴, previa analitica motivazione circa la loro eccezionalità.

Si è inoltre affermato che le maggiori questioni problematiche si concentrano nelle disposizioni di nuovo conio, quelle cioè non contemplate nel concordato *ante* abrogazione. Dalle stesse trapela altresì una sfiducia nei confronti dell'istituto (limitato

⁵² In tal senso, Cass., sez. III, 28 ottobre 1999, n. 13484, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1641 ss., spec. p. 1673; Cass, 20 aprile 1999, n. 7290, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3476 ss. *Contra* Cass., 13 aprile 1999, n. 6300, in *Cass. pen.*, 2000, p. 934, che negava un sindacato sulla congruità della pena.

⁵³ V. G. LATTANZI, *Il patteggiamento in appello: un incompreso*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4494 ss., il quale osserva che, in mancanza di rinuncia ai motivi di appello ultronei, il giudice deve motivare anche su di essi, esponendosi al rischio di ricorsi in cassazione per vizi motivazionali; F. CALLARI, *Il concordato*, cit. p. 4642 e 4653, secondo cui il concordato in appello, stante l'ampia valorizzazione della volontà delle parti nella definizione del giudizio, rende l'impugnazione di legittimità del tutto marginale.

⁵⁴ A titolo esemplificativo, scoperta o sopravvenienza di prove decisive che aggravino o allevino la posizione dell'imputato, travisamento di una prova da parte del giudice di prime cure, mancata considerazione di una circostanza o errore nel calcolo della pena ad opera di quest'ultimo.

nella portata dall'art. 599-*bis* comma 2 c.p.p. ed "imbrigliato" con criteri operativi dal successivo comma 4), il quale, nonostante tutto, è stato ugualmente reintrodotta: ciò rivela la presenza di spinte contrapposte alla base dell'intervento, che il legislatore ha cercato di comporre con risultati non sempre coerenti⁵⁵.

⁵⁵ Questi impulsi contrapposti si colgono in tutta la riforma, così come il tentativo del legislatore, non sempre riuscito, di inserirli in un disegno sistematico: v. G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale*, cit., p. 11, che definisce la c.d. "Riforma Orlando" «un collettore di istanze e pulsioni caratterizzate da *input* molto diversi tra loro, così da evidenziare una non semplice *reductio ad unum*, forse neanche tentata o comunque non realizzata». V. inoltre L. MARAFIOTI, *Riforme-zibaldone, legislazione "giurisprudenziale" e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 553, che parla di "riforma-zibaldone", frutto di un disegno legislativo non organico.